SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 339.

Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste nella misura complessiva di 9.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 3.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2730):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 novembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8, 22 e 28 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 1997.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2672):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1997 e approvato il 17 settembre 1997.

97G0376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1997.

Integrazione e modifiche all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 relativa agli interventi nelle regioni Marche e Umbria in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. (Ordinanza n. 2669).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997;

Visto l'art. 6 della propria ordinanza n. 2668/1997 con il quale è stata disposta la nomina, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, di un commissario delegato per l'esecuzione degli interventi

urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico-artistico e ad avviare le attività progettuali per il loro recupero;

Vista la nota n. 4052 del 29 settembre 1997 con la quale il Ministro per i beni culturali e ambientali ha segnalato per la nomina a commissario delegato il prof. Mario Serio direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero stesso;

Vista la nota n. 35341 in data 30 settembre 1997 con la quale il Ministro per le politiche agricole ha rappresentato l'esigenza di estendere i benefici per le imprese anche a favore di quelle del settore agricolo;

Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei beni culturali ed ambientali e delle politiche agricole;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Il prof. Mario Serio, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, è nominato, fino al termine dello stato di emergenza, commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico-artistico e ad avviare le attività progettuali per il loro recupero. Per l'espletamento dell'incarico il commissario può avvalersi di due vice-commissari.

Art. 2.

Per la realizzazione degli interventi disposti dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, la somma stanziata di lire 7 miliardi è incrementata di ulteriori lire 8 miliardi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di cui al cap. 7602 - rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La somma complessiva di lire 15 miliardi è accreditata su contabilità speciale all'uopo istituita.

Art. 3.

All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2668 in data 28 settembre 1997 dopo la parola «industriali» sono aggiunte le seguenti: «agricole», «zootecniche» e «agroindustriali».

Art. 4.

I benefici di cui agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2668 in data 28 settembre 1997 non sono cumulabili con i benefici previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7897

DECRETO 3 ottobre 1997.

Integrazione all'elenco dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995 e nel maggio 1994 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le note in data 4 giugno e 8 luglio con le quali il Dipartimento della protezione civile invita le regioni interessate dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, ad indicare i comuni che a seguito degli eventi atmosferici disciplinati dalla medesima legge hanno emesso apposite ordinanze di sgombero da civili abitazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1997 con il quale è stato predisposto l'elenco dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Vista la nota della regione Sicilia n. 4809 in data 17 settembre 1997 con la quale viene chiesta l'integrazione dell'elenco dei comuni di cui al precitato decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Sono individuati i comuni di Acicatena, Giarre, Mascali e Santa Venerina in provincia di Catania a favore dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7902

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 aprile 1997.

Individuazione dei criteri e delle modalità per il rimborso alle regioni dei minori introiti dalle stesse realizzati nel corso dell'anno 1997 per effetto della riduzione delle tasse automobilistiche disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 1997, n. 38.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito nella legge 5 marzo 1997, n. 38, concernente: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 38/1997 il quale prevede che per il 1997 gli importi delle tasse automobilistiche dei sottoindicati autoveicoli che, in base alle risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura di seguito indicata:

del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali;

del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali;

del cinquanta per cento quelli relativi ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del trenta per cento se di portata superiore, trainati dai veicoli sopra descritti;

Considerato che ai sensi della medesima norma i minori introiti realizzati dalle regioni per effetto delle riduzioni delle tasse automobilistiche come sopra disposte devono essere rimborsati dal Ministero del tesoro dietro presentazione da parte delle stesse regioni di apposita rendicontazione, sulla base dei criteri e delle modalità a tale riguardo fissati, con apposito decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche ai fini della concessione di eventuali anticipazioni;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 20 marzo 1997;

Ravvisata la necessità di provvedere alla emanazione del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. I minori introiti realizzati dalle regioni per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 2, della legge 5 marzo 1997, n. 38, devono essere rimborsati alle medesime dal Ministero del tesoro sulla base di apposita rendicontazione conforme all'allegato modello *A*.

2. A tale riguardo le regioni si avvarranno dei dati che saranno forniti dall'Automobile club d'Italia in merito all'entità della riduzione del gettito accertato per l'anno 1997 delle tasse automobilistiche riferite agli autoveicoli individuati dalla predetta norma.

3. La rendicontazione di cui al precedente comma 1, debitamente sottoscritta dal presidente della giunta regionale, deve essere trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.S.P.A/Div. X, entro il mese di settembre dell'anno 1998.

Art. 2.

1. In attesa che siano prodotte dalle regioni i rendiconti di cui al precedente art. 1, il Ministero del tesoro può concedere alle stesse, nel corso dell'anno 1997, anticipazioni commisurate ad una quota non eccedente l'ottanta per cento dei minori introiti calcolati — tenuto conto della riduzione percentuale della misura delle tasse automobilistiche di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge 5 marzo 1997, n. 38 — sulla base della stima del gettito relativo all'anno 1997, così come documentato dall'Automobile club d'Italia, da richiedersi in non più di due soluzioni.

2. Ai fini della concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo le regioni sono tenute a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *B*.

3. La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal presidente della giunta regionale, deve essere trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.S.P.A./Div. X, non oltre il mese di settembre dell'anno 1997.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

MODELLO *A*

REGIONE:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n.1, convertito nella legge 5 marzo 1997, n. 38;

VISTA la documentazione fornita dall'Automobile Club d'Italia in merito all'entità del gettito delle tasse automobilistiche realizzato nell'anno 1997 con riferimento agli autoveicoli individuati dalla norma sopra richiamata;

CHIEDE

che nell'anno 1997, per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche riferite agli autoveicoli di seguito riportati, vengano rimborsati i sottoindicati minori introiti (col. 5):

AUTOVEICOLI	PARCO CIRCOLANTE 1997	GETTITO 1997 SENZA RIDUZIONE	RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	
			in %	in lire
	(1)	(2)	(4)	(5)
a) Autocarri di portata fino a 80 q.li			50	
b) Autocarri di portata superiore a 80 q.li e trattori stradali			30	
c) Rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			50	
d) Rimorchi o semirimorchi di portata super. a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			30	
TOTALI				

Anticipazioni concesse dal Ministero del tesoro

IMPORTO DA RIMBORSARE

Data,

MODELLO *B*

REGIONE:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n.1, convertito nella legge 5 marzo 1997, n. 38;

CONSIDERATO che si rende necessario richiedere, nelle more della rendicontazione dei minori introiti delle tasse automobilistiche che saranno realizzati nell'anno 1997, una anticipazione nella misura del .... per cento dei minori introiti calcolati sulla base della stima del gettito relativo all'anno 1997;

VISTA la documentazione fornita al riguardo dall'Automobile Club d'Italia;

FA ISTANZA

per la erogazione di una anticipazione come di seguito determinata:

AUTOVEICOLI	PARCO CIRCOLANTE 1997 (stima) (1)	GETTITO 1997 SENZA RIDUZIONE (stima) (2)	RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA in % (3)	RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA in lire (4)
a) Autocarri di portata fino a 80 q.li			50	
b)- Autocarri di portata superiore a 80 q.li e trattori stradali			30	
c) Rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			50	
d) Rimorchi o semirimorchi di portata super. a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			30	
TOTALI				

Misura dell'anticipazione richiesta (........%) (*) [ ]

Data, Firma

(*) Entro il limite massimo dell'80% dell'importo di cui alla colonna n. 4.

97A7949

DECRETO 24 settembre 1997.

Trasferimento di debiti per L. 130.000.000 dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale le residue operazioni di liquidazione sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che detta disposizioni rivolte a facilitare l'accelerazione delle operazioni di liquidazione degli enti soppressi;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione:

1) L. 80.000.000 nei confronti dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) per regolarizzazione contributiva degli ex dipendenti dell'E.N.P.M.F.;

2) L. 50.000.000 per debito connesso a ricorso al Tar del Lazio proposto dalla sig.ra Bianchini Rosa;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alle procedure di cui all'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e trasferire i debiti sopra specificati per complessive L. 130.000.000 dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Decreta:

I debiti, di cui alle premesse (L. 80.000.000 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. e L. 50.000.000 per ricorso al Tar del Lazio proposto dalla sig.ra Bianchini Rosa), per complessive L. 130.000.000, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

97A7818

DECRETO 24 settembre 1997.

Trasferimento di crediti per L. 902.538.032 dall'Istituto incremento ippico di Foggia all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Istituto incremento ippico di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1979, con il quale le operazioni sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Accertato, che restano da riscuotere due crediti, per complessive L. 15.100.000, nei confronti del sig. Alberto Lestingi, per il pensionamento ad una fattrice e a due cavalli di proprietà del suddetto;

Considerato che il sig. Alberto Lestingi, nonostante i continui solleciti, non ha provveduto a versare quanto dovuto e che le ingiunzioni di pagamento effettuate nei confronti dello stesso hanno avuto esito negativo, per cui non si prevedono realizzazioni dei crediti di cui trattasi in tempi brevi;

Accertato che l'I.G.E.D., in data 18 aprile 1996, ha effettuato il pagamento di L. 887.438.032, per conto dell'Istituto incremento ippico di Foggia, alla Cassa di risparmio di Puglia in esecuzione delle sentenze del tribunale e della corte di appello di Bari per lo scoperto di c/c bancario concesso in virtù della convenzione dell'11 aprile 1979 dalla cassa all'Istituto stesso;

Considerato che l'I.G.E.D., assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sfavorevole sentenza della corte d'appello di Bari per il recupero della somma anzidetta, corrisposta alla Cassa di risparmio di Bari con espressa riserva di ripetizione in relazione all'esito dell'instaurato ricorso per Cassazione;

Considerato che, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione del più volte citato Istituto incremento ippico di Foggia, è necessario trasferire anche siffatto credito in contestazione;

Decreta:

I residui crediti del soppresso Istituto incremento ippico di Foggia di cui alle premesse ed ammontante complessivamente a L. 902.538.032 — L. 15.100.000 nei confronti di Lestingi Alberto, L. 887.438.032 nei confronti della Cassa di risparmio di Bari — sono trasferiti all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato Istituto incremento ippico di Foggia al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

97A7819

DECRETO 24 settembre 1997.

Trasferimento del credito di L. 419.459.143 dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale le residue operazioni di liquidazione sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la gestione liquidatoria dell'Ente ha già anticipato L. 419.459.143 per differenze stipendiali a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e che quest'ultimo ha comunicato che rimborserà detto importo successivamente alla determinazione da parte dell'I.N.P.D.A.P. (ex gestione C.P.D.E.L.) degli oneri contributivi attinenti al personale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.);

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del suddetto Ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il credito di L. 419.459.143 dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione;

Decreta:

Il credito, di cui alle premesse di L. 419.459.143 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

97A7820

DECRETO 24 settembre 1997.

Trasferimento del credito per L. 52.768.283 dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1957, con il quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.);

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'E.Ge.L.I. sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che una delle operazioni che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente è rappresentata dal credito di L. 52.768.283 per spese connesse ad atti di gestione dell'immobile di proprietà dalla sig.ra Vuolo Lucia, sito in Castellammare di Stabia (Napoli);

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'Ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di L. 52.768.283 dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di L. 52.768.283 per spese connesse ad atti di gestione dell'immobile di proprietà della sig.ra Vuolo Lucia, sito in Castellammare di Stabia (Napoli), è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato E.Ge.L.I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

97A7821

DECRETO 24 settembre 1997.

Trasferimento di debiti per L. 9.500.000 dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1957, con il quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.);

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'E.Ge.L.I. sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione:

1) L. 7.000.000 nei confronti del sig. Sorabella Stefano per pretese connesse ad atto di compravendita di un terreno sito nel comune di Gaeta;

2) L. 2.500.000 nei confronti del sig. Leccese Salvatore per spese di miglioria apportate ad un lotto di terreno sito nel comune di Gaeta;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del suddetto Ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti debiti — L. 7.000.000 nei confronti del sig. Sorabella Stefano e L. 2.500.000 nei confronti del sig. Leccese Salvatore — dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse (L. 7.000.000 sig. Sorabella Stefano; L. 2.500.000 sig. Leccese Salvatore), per complessive L. 9.500.000, sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

97A7822

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 ottobre 1997.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Basilicata.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente

fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Basilicata con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997-98 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A7947

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 agosto 1997.

Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la procedura comunitaria di infrazione A/94/4626 relativa ad ostacoli all'importazione parallela dei medicinali;

Vista la nota della Commissione europea sulle importazioni parallele di specialità medicinali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 115/5 del 6 maggio 1982;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali;

Ritenuto, al fine di soddisfare i rilievi della Commissione europea e di interrompere la citata procedura comunitaria di infrazione, di disciplinare l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano importate parallelamente da Stato membro e già registrate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importatore che intenda richiedere l'autorizzazione al commercio di una specialità medicinale per uso umano già registrata in Italia a favore di un titolare diverso dall'importatore stesso ed importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa è autorizzata, è tenuto a presentare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, viale della Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma, un'apposita domanda in carta da bollo dalla quale risulta:

a) il nome o la ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile della immissione in commercio e lo Stato membro di importazione;

b) denominazione della specialità medicinale da importare;

c) composizione qualitativa e quantitativa;

d) indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti secondari;

e) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione, durata di stabilità.

2. Alla domanda di cui al comma precedente devono essere allegati in lingua italiana: il riassunto delle caratteristiche del prodotto, gli stampati nella veste tipografica definitiva della confezione importata o di quella riconfezionata, la dichiarazione formale di impegno a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta nel

prodotto autorizzato all'importazione parallela, l'assicurazione della disponibilità per il Ministero della sanità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto nonché la ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale 19 luglio 1993.

3. Alla domanda di cui al comma 1, viene allegato ogni dato utile a dimostrare l'identità della specialità oggetto dell'importazione parallela con quella già autorizzata in Italia oppure, qualora la specialità medicinale abbia una composizione non del tutto identica con quella già autorizzata in Italia ma le differenze non rilevano sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia, la documentazione tecnica necessaria a dimostrare quanto sopra.

Art. 2.

1. L'importatore parallelo che effettua, nei limiti e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, in uno stabilimento farmaceutico debitamente autorizzato dal Ministero della sanità, il riconfezionamento della specialità medicinale oggetto di importazione parallela è tenuto a darne espressa comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla convalida della domanda il Ministero della sanità, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, rilascia l'autorizzazione che reca anche gli stampati approvati.

2. Detto termine temporale viene interrotto per il tempo necessario all'azienda per fornire eventuali supplementi di informazioni richiesti dal Ministero della sanità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

97A7816

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di consumo abbigliamento - Società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di consumo abbigliamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di consumo abbigliamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott.ssa Licia Belisario in data 28 febbraio 1991, rep. n. 119625, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Filippo Vannoni, nato a Firenze il 28 dicembre 1965 ed ivi residente con studio in Borgo SS. Apostoli n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7844

DECRETO 18 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata», in Palazzo San Gervasio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata», con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata», con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Proto in data 10 giugno 1957, rep. n. 5379, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Cutolo, nato il 1° settembre 1961 in Rionero in Vulture (Potenza) ed ivi residente in via Pietro Nenni n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7845

DECRETO 18 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Artemisio - Società a responsabilità limitata», in Velletri, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 22 novembre 1996 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Artemisio - Società a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Artemisio - Società a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Pelloni in data 31 agosto 1977, rep. n. 23444, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Baldini, nato a Roma il 15 febbraio 1965 ed ivi residente in via Francesco Roncati, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7846

DECRETO 22 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precedente art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 4 luglio 1997;

Decreta:

Le cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Cooperativa di lavoro Occimianese», con sede in Casale Monferrato, viale Ottavio Marchino n. 12, costituita con rogito notar Antonio Oppezzo, in data 1° dicembre 1993, rep. n. 25029, reg. soc. 5233, tribunale di Casale Monferrato - BUSC n. 1530/267010;

2) società cooperativa «Cooperativa agrituristica Piovera», con sede in Piovera, via S. Bernardo n. 2, costituita con rogito notar Luigi Oneto, in data 5 aprile 1991, rep. n. 28574, reg. soc. n. 3241, tribunale di Tortona - BUSC n. 1470/252356.

Alessandria, 22 settembre 1997

Il direttore: FERSINI

97A7817

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 marzo 1997.

Istituzione dei diplomi di specializzazione in «metodi dell'informatica per le scienze umanistiche» ed in «teoria e tecnica della traduzione letteraria».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici della scuola di specializzazione del settore letterario;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XVLV/8, la tabella XLV/9 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore letterario;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche;

diploma di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/8, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/9 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore letterario.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore letterario, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/9 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 168

ALLEGATO

TABELLA XLV/9

Diplomi di specializzazione del settore letterario

Art. 1.

Al settore letterario afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

metodi dell'informatica per le scienze umanistiche;
teoria e tecnica della traduzione letteraria.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche

È istituita la scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche. Al funzionamento della scuola possono concorrere le facoltà di lettere e filosofia, scienze della formazione, lingue e letterature straniere, sociologia, conservazione dei B.C., scienze della comunicazione e della spettacolo e, per gli aspetti e le competenze informatiche, le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La scuola ha il compito di attivare corsi per la formazione di specialisti nel settore professionale dell'informatica umanistica, fornendo adeguate conoscenze di metodi e di contenuti scientifici volti alla soluzione di problemi testuali di catalogazione e di archiviazione collegati all'informatica, all'utilizzo ed allo sviluppo di strumenti informatici nell'ambito dei beni culturali, delle arti e dello spettacolo, alla gestione delle risorse informatiche presso centri o istituzioni a prevalente attività linguistica lessicale editoriale.

La scuola può articolarsi in indirizzi, corrispondenti a settori di specializzazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, in uno dei seguenti indirizzi della scuola:

1) beni culturali;
2) archivi e biblioteche;
3) trattamento del linguaggio naturale;
4) trattamento dei testi letterari;
5) trattamento delle fonti storiche;
6) editoria e informazione;
7) tecniche e didattica assistita.

Le università e gli istituti superiori che intendono istituire ed attivare una scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, devono attenersi alle disposizioni del presente ordinamento, nonché a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e nella legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 ore di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in lettere, filosofia, scienze della comunicazione, lingue e letterature straniere, scienze dell'educazione, DAMS, sociologia, psicologia, storia, beni culturali. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (consigli della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola. Le modalità del concorso di ammissione sono determinate nel bando di concorso stesso nel rispetto delle norme vigenti.

Presso le scuole è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola con apposito regolamento, da emanarsi in conformità dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, la tipologia delle forme didattiche, la propedeuticità degli insegnamenti, le modalità delle prove idoneative e di profitto.

Nel formulare il piano degli studi, il consiglio deve prevedere l'attivazione di corsi di insegnamento, secondo gli indirizzi da attivare, di cui all'art. 2, nei vigenti settori scientifico-disciplinari di cui alle lettere L ed M (ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 dell'8 agosto 1994), nonché nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A01A Logica matematica;
H09C Disegno industriale;
H10A Composizione architettonica e urbana;
H10B Architettura del paesaggio e del territorio;
H11X Disegno;
H12X Storia dell'architettura;
H13X Restauro;
H14B Urbanistica;
K04X Automatica;
K05A Sistemi di elaborazione nell'informazione;
K05B Informatica;
Q01A Filosofia politica;
Q01B Storia delle dottrine politiche;
Q01C Storia delle istituzioni politiche;
Q03X Storia e istituzioni delle Americhe;
Q04X Storia delle relazioni internazionali;
Q05A Sociologia generale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;
Q05E Sociologia dei fenomeni politici;
Q05F Sociologia giuridica e mutamento sociale;
Q05G Sociologia della devianza;
Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;
Q06B Storia e istituzioni dell'Asia;
S01A Statistica;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
S03B Statistica sociale.

Indipendentemente dagli indirizzi, dovrà essere garantita l'attivazione di insegnamenti riconducibili ai settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera K, per le necessarie conoscenze di base nel campo informatico.

Al fine di completare la formazione degli specializzandi, il consiglio della scuola potrà attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientifico-disciplinari, nelle seguenti tematiche: beni archeologici, beni artistici, beni ambientali, beni storico-scientifici, trattamento delle fonti, archivi, biblioteche, linguistica, lessicologia e lessicografia, industria della lingua, tecniche della traduzione, statistica linguistica, teoria della scienza e della letteratura, critica letteraria e artistica, letteratura comparata, cartografia, editoria elettronica, documentazione scientifica, tecniche editoriali, diffusione dell'informazione, didattiche disciplinari, linguaggi per la realizzazione di corsi didattici, tecniche informatiche della valutazione, tecniche informatiche per la docimologia, analisi e valutazione del software didattico.

All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi facoltativi e l'attività pratica che sarà svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola può promuovere attività inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria

È istituita la scuola di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria. Al funzionamento della scuola possono concorrere le facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione, scienze della comunicazione e dello spettacolo, lingua e cultura italiana e la scuola superiore per interpreti e traduttori.

La scuola ha il compito di attivare corsi per la formazione di specialisti nel settore professionale della traduzione letteraria, fornendo adeguate conoscenze storiche e teoriche di metodi e di pratiche della traduzione, volte a fornire gli strumenti filologici e linguistici per interpretare e tradurre testi classici e moderni e per contribuire alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana all'estero.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) traduzione di prosa (saggistica, storia, narrativa);
b) traduzione di poesia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in teoria e tecnica della traduzione letteraria.

Le università e gli istituti superiori che intendono istituire ed attivare una scuola di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria, devono attenersi alle disposizioni del presente ordinamento, nonché a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e nella legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 ore di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane alle attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in lettere, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, filosofia, scienze della comunicazione e i laureati come interpreti e traduttori.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorità accademi-

che italiane (consigli della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola.

Le modalità del concorso di ammissione sono determinate nel bando di concorso stesso nel rispetto delle norme vigenti.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta di traduzione nella lingua italiana. Il candidato dovrà, inoltre, dar prova di conoscere con sicurezza oltre alla lingua scelta per la specializzazione, un'altra lingua compresa tra quelle a statuto nelle facoltà che concorrono al funzionamento della scuola.

Presso le scuole è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola con apposito regolamento, da emanarsi in conformità dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, la tipologia delle forme didattiche, la propedeutica degli insegnamenti, le modalità delle prove idoneative e di profitto.

Nel formulare il piano degli studi, il consiglio deve prevedere l'attivazione di corsi di insegnamento, secondo gli indirizzi da attivare, da scegliere nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati (ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 dell'8 agosto 1994):

L06A Filologia anatolica;
L06B Civiltà Egee;
L06C Lingua e letteratura greca;
L06D Civiltà bizantina;
L06E Lingua e letteratura neogreca;
L07A Lingua e letteratura latina;
L07B Letteratura latina medievale e umanistica;
L08A Filologia classica;
L08B Letteratura cristiana antica;
L08C Drammaturgia antica;
L09A Glottologia e linguistica;
L09B Filologia italica e illirica;
L09C Lingua e letteratura albanese;
L09D Filologia celtica;
L09E Filologia ugro-finnica;
L09F Filologia baltica;
L09G Turcologia e mongolistica;
L09H Didattica delle lingue moderne;
L10A Filologia romanza;
L10B Lingua e letteratura catalana;
L10C Lingua e letteratura romena;
L10D Linguistica romanza;
L11A Linguistica italiana;
L11B Filologia italiana;
L12A Letteratura italiana;
L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;
L12C Critica letteraria;
L12D Letterature comparate;
L12E Letterature dell'età medievale, umanistica e rinascimentale;
L13A Caucasologia;
L13B Lingua e letteratura armena;
L13C Iranistica;
L13D Lingua e letteratura persiana;
L13F Religioni e filosofie dell'India;
L14B Semiristica;
L14C Ebraico;
L14D Lingua e letteratura araba;
L15A Assiriologia;
L16A Lingua e letteratura francese;
L16B Linguistica francese;
L17A Lingua e letteratura spagnola;
L17B Lingue letterature ispano-americane;
L17C Linguistica spagnola;
L17D Lingua e letteratura portoghese e brasiliana;
L18A Lingua e letteratura inglese;
L18B Lingue e letterature nord-americane;
L18C Linguistica inglese;
L19A Lingua e letteratura tedesca;
L19B Linguistica tedesca;
L20A Filologia germanica;
L20B Lingue e letterature nordiche;
L20C Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
L21A Filologia slava;
L21B Lingue e letterature slavo-orientali;
L21C Lingue e letterature slave meridionali;
L21D Lingue e letterature slavo-occidentali;
L22A Indologia;
L22B Tibetologia;
L22C Dravidologia;
L22D Lingue e letterature arie moderne;
L23A Lingua e letteratura cinese;
L23B Lingua e letteratura giapponese;
L23C Lingue e letterature della penisola indocinese;
L23D Lingue e letterature indonesiane;
L24A Lingua e letteratura berbera;
L24B Lingua e letteratura somala;
L24C Lingua e letteratura Swahili e Bantu;
L24D Lingue sudanesi;
L24E Lingue e letterature etiopiche;
L28X Traduzione - lingua inglese (per le scuole interpreti e traduttori);
L29X Traduzione - lingua francese (per le scuole interpreti e traduttori);
L30X Traduzione - lingua tedesca (per le scuole interpreti e traduttori);
L31X Traduzione - lingua spagnola (per le scuole interpreti e traduttori);
L32X Traduzione - lingua russa (per le scuole interpreti e traduttori);
L33X Traduzione - lingua araba (per le scuole interpreti e traduttori);
L34X Traduzione - lingua cinese (per le scuole interpreti e traduttori);
L35X Traduzione - lingua giapponese (per le scuole interpreti e traduttori);
L36X Traduzione - lingua olandese (per le scuole interpreti e traduttori);
L37X Traduzione - lingua serbo-croata (per le scuole interpreti e traduttori);
L38X Traduzione - lingua slovena (per le scuole interpreti e traduttori);
L39X Traduzione - lingua danese (per le scuole interpreti e traduttori);
L40X Traduzione - lingua neogreca (per le scuole interpreti e traduttori);
L41X Traduzione - lingua portoghese (per le scuole interpreti e traduttori);
M07D Estetica;
M07E Filosofia del linguaggio.

Al fine di completare la formazione degli specializzandi, il consiglio della scuola dovrà attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientifico-disciplinari nell'ambito dell'attività pratico-specialistica, in particolare con esercitazioni di traduzione distinte per tipologie di testi:

1) poesia, inclusi gli aspetti metrici;

2) prova letteraria, saggistica e belletristica, con esercitazioni su lessici speciali con riferimento agli strumenti lessicografici.

All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi facoltativi e l'attività pratica che sarà svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola può promuovere attività inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

97A7841

DECRETO 16 maggio 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in «analisi e gestione della comunicazione».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore letterario;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi nelle adunanze del 21 marzo 1997 e 15 maggio 1997;

Ritenuta la necessità di rettificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/10, la tabella XLV/11 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore letterario;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il diploma di specializzazione in «analisi e gestione della comunicazione».

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/10, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/11 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore letterario.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore letterario, già attivate di cui alla tabella XLV/11 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 160

ALLEGATO

TABELLA XLV/11

Scuola di specializzazione in «analisi e gestione della comunicazione»

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in «analisi e gestione della comunicazione».

La scuola ha lo scopo di fornire conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali finalizzati alla formazione di specialisti nell'analisi, organizzazione e gestione della comunicazione e dell'informazione, da impiegare nelle attività politico-istituzionali, dell'editoria e dei mass-media.

La scuola rilascia il titolo di «specialista in analisi e gestione della comunicazione».

Art. 2.

Al funzionamento della scuola possono contribuire le facoltà o i corsi di laurea in scienze della comunicazione, sociologia, scienze politiche, scienze della formazione, lettere e filosofia, giurisprudenza, economia.

Art. 3.

Ai corsi della scuola si accede mediante concorso pubblico. Possono essere ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, rilasciato ad una delle facoltà di cui all'art. 2.

Il 20% dei posti può essere riservato a cittadini stranieri forniti di titolo equipollente.

Art. 4.

I corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione hanno durata biennale.

Il consiglio della scuola provvede ad individuare almeno dieci annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli, scegliendoli all'interno delle seguenti aree disciplinari, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati, nell'ambito dei quali sono orientativamente indicati alcuni insegnamenti specifici.

1. *Area audiovisivi e spettacolo* (L26B, M07D, L26A, L25C, M07E):

storia e critica del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo;
estetica.

2. *Area editoria e produzione multimediale* (L09A, K05A, K05B, M02A, M04X, Q05B):

storia del giornalismo;
editoria multimediale;
teoria e tecnica del linguaggio giornalistico;
progettazione e produzione multimediale.

3. *Area nuove tecnologie della comunicazione* (L09A, M05X, Q05B):

teoria e tecniche dei nuovi media;
sociologia della comunicazione;
teoria dell'informazione;
interazione uomo-macchina.

4. *Area diritto e politica della comunicazione e dell'informazione* (N09X, K05A, M06B, N10X, Q02X, Q05B):

diritto dell'informazione e della comunicazione;
diritto all'informazione;
teoria dell'informazione;
teoria e tecnica dell'informazione politica;
politica della comunicazione e dell'informazione.

5. *Area organizzazione e gestione della comunicazione e dell'informazione* (N01B, P01B, P02A, P02B, P02D, Q05B, Q05C, Q05E):

sociologia dell'organizzazione;
economia della comunicazione;
economia e gestione delle imprese di comunicazione;
organizzazione dei sistemi informativi;
economia e tecnica delle comunicazioni aziendali;
economia dei beni e delle attività culturali.

6. *Area linguaggi della comunicazione* (M07C, M07E, L09A, L12C, L12D, L26B, Q01A):

teoria e tecnica del linguaggio giornalistico;
teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo;
teoria e tecnica del linguaggio cinematografico;
filosofia del linguaggio;
semiologia del cinema e degli audiovisivi;
analisi del linguaggio politico.

7. *Area metodi e tecniche della comunicazione* (K03X, L09A, L12D, M07D, Q02X, Q05B):

scienze dell'opinione pubblica;
teoria e tecnica della comunicazione di massa;
sistemi di telecomunicazione;
semiotica del testo;
linguistica informatica.

Art. 5.

Il consiglio della scuola può articolare il secondo anno di corso in indirizzi specialistici in linea con le aree disciplinari indicate nell'art. 4 e determinare le modalità dell'esame finale.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A7842

DECRETO 16 maggio 1997.

Istituzione del corso di diploma universitario in «tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, concernente la delega di attribuzioni al sottosegretario Luciano Guerzoni;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito al corso di diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XIII-*quinquies* del medesimo, la tabella XIV, relativa al corso di diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare il diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali.

Dopo la tabella XIII-*quinquies*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XIV, relativa al diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 161

ALLEGATO

TABELLA XIV

Diploma universitario in «tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali»

Art. 1.

Istituzione ed obiettivi del corso

Il diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali è istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il contributo delle facoltà ove sono attivati i corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali ed il corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali. Il corso di diploma è destinato alla formazione professionale di tecnici nel campo della diagnostica per il ripristino, restauro e la conservazione dei beni culturali, attraverso l'impiego di metodi e tecnologie specialistiche.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni legislative in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 3.

Durata ed articolazione del corso di studi

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha durata triennale. L'attività didattico-formativa si articola in quindici annualità equivalenti di insegnamento che comprendono corsi di lezione, esercitazioni e corsi di laboratorio.

L'attività formativa può essere organizzata in moduli didattici.

Il corso è articolato in una parte destinata alla formazione di base ed una parte professionalizzante con attività di tirocinio da effettuarsi, attraverso apposite convenzioni, presso l'Istituto centrale del restauro e laboratori del Ministero dei beni culturali o altri laboratori qualificati, cantieri di restauro o di scavo delle istituzioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, nonché presso qualificate industrie operanti nel settore dei beni culturali.

L'attività didattica è organizzata con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di discipline scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Le aree disciplinari con i settori scientifico-disciplinari di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994), da cui prelevare i moduli di insegnamento sono di seguito riportate:

Aree della formazione di base (10 moduli).

Area A - Tecnico-scientifica:

settori scientifico-disciplinari: A01D, B01B, C03X, K05A, K05B.

Area B - Storico-artistica e istituzionale:

settori scientifico-disciplinari: L03B, L03D, L25A, L25B, L25C, L25D, M05X, M06A, M13X, M08E, N10X, P01B.

Aree della formazione professionalizzante (15 moduli).

Area C - Materiali costituenti i beni culturali:

settori scientifico-disciplinari: B03X, C02X, C05X, D03A, D03C, E01B, E02A, E02C, E03B, E05A, E12X, I14A.

Area D - Metodi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali:

settori scientifico-disciplinari: B01B, C01A, C11X, H13X.

Due dei venti moduli possono essere scelti anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari indicati.

Nell'ambito degli insegnamenti attivati dovranno comunque essere forniti i fondamenti di: matematica, chimica generale ed inorganica, fisica, storia e tecnica del restauro, conservazione e trattamento dei materiali, archeologia e storia dell'arte.

Art. 4.

Attività di tirocinio ed esame di diploma

L'attività di tirocinio non dovrà essere inferiore all'equivalente di cinque moduli didattici.

L'esame finale per il conseguimento del diploma, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio della struttura didattica, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 5.

Riconoscimento degli studi

Gli esami di profitto superati nell'ambito del corso di diploma potranno essere riconosciuti validi dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e del diploma universitario in operatore dei beni culturali.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A7843

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Realizzazione dei lavori del depuratore consortile di Priolo. Trattamento fanghi industriali - seconda fase. Approvazione nuovo quadro economico. (Deliberazione n. 111/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 209/88 stipulata in data 27 giugno 1989 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa per assicurare la realizzazione dei lavori del depuratore consortile di Priolo;

Vista la nota n. 263 del 27 gennaio 1997 con la quale il Consorzio Asi di Siracusa ha chiesto l'attivazione della procedura dell'art. 7 della legge n. 104/1995 per ottenere una approvazione in sanatoria dell'utilizzo delle economie IVA per il finanziamento delle opere aggiuntive previste con la prima perizia di variante;

Vista la relazione prot. 9/997 del 19 marzo 1997 con la quale il nucleo ispettivo nell'evidenziare che le opere sono state ultimate in data 18 luglio 1992 e collaudate il 10 dicembre 1996 ha segnalato che le varianti redatte ai sensi della legge regionale n. 21/85 attengono essenzialmente a modifiche tecniche dell'impianto ed a ragioni gestionali legate alla «fruibilità delle opere»;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione sulle varianti proposte dall'ente attuatore;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato il nuovo quadro economico, come di seguito indicato, ritenendosi autorizzato in sanatoria l'utilizzo delle economie IVA, in conto lavori previsti dalla prima perizia di variante:

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	6.800	6.324	7.430
Imprevisti	337	337	—
Lievitazione prezzi	75	75	698
Spese generali	825	825	880
I.V.A.	1.463	1.463	492
Ribasso d'asta	—	476	—
Totale	9.500	9.500	9.500

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 294

97A7823

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Piani di potenziamento del polo biomedico, farmacologico e dei biomateriali, ai sensi della legge n. 488/1992. (Deliberazione n. 116/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6 riguardante le agevolazioni alle attività di ricerca;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, riguardanti «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993» come modificata dalla successiva delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Visto in particolare il punto 3 della citata delibera CIPE 29 dicembre 1995 relativo ai «Piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure urgenti per risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 9 il quale stabilisce che il CIPE provvede al riparto delle somme derivanti da mutui accesi dal Ministero del tesoro a completo carico del bilancio dello Stato per consentire la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, di rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 del citato decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea C95/1403 del 19 luglio 1995 concernente la concessione del contributo del FESR e del FSE per il programma operativo ricerca 1994-99 nelle regioni italiane dell'obiettivo 1;

Vista la nota n. 337/MV del 20 febbraio 1997, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto alla approvazione del CIPE 4 piani di potenziamento del polo biomedico, farmacologico e dei biomateriali;

Considerato che i citati piani risultano essere rispondenti ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del programma operativo 1994-99 per il cofinanziamento U.E. degli interventi di cui alla legge n. 488/1992 ricadenti nelle aree obiettivo 1 ed è stato proposto per l'inserimento nel suddetto programma operativo 1994-99 nell'ipotesi di riprogrammazione presentata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al citato Comitato di sorveglianza del programma operativo nella seduta del 13 dicembre 1996;

Visti i pareri favorevoli del comitato tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 32/1995 convertito con legge n. 104/1995, espressi nelle sedute del 14 e del 28 gennaio 1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Ministro all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvati i piani di potenziamento del polo biomedico, farmacologico e dei biomateriali, di cui alle premesse, che vengono di seguito elencati:

a) piano di potenziamento delle infrastrutture afferenti le opere, gli impianti e le attrezzature;

b) piano cardiopatie congenite critiche neonatali;

c) piano nuove tecnologie diagnostiche chirurgiche e terapeutiche;

d) piano dermatologia.

I suddetti piani sono predisposti nell'ambito delle disposizioni previste al punto 3 della delibera CIPE 29 dicembre 1995 concernente i piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica.

Gli interventi dei piani avranno una durata variabile dai trenta ai trentasei mesi dal momento della pubblicazione della presente delibera. Per gli interventi ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1 il termine di conclusione dei programmi dovrà comunque essere compatibile con quello fissato dalla Commissione dell'Unione europea ai fini del cofinanziamento comunitario.

L'investimento complessivo è previsto in 137,587 miliardi, articolato come indicato nella tabella allegata.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica finanzierà i piani per un ammontare complessivo di lire 58 miliardi a valere sulle risorse assegnate allo stesso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la delibera CIPE del 24 aprile 1996.

È approvata l'assegnazione finanziaria sul capitolo 7552 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di lire 58 miliardi a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE del 24 aprile 1996.

L'utilizzo dell'assegnazione di cui al comma precedente è subordinato all'approvazione del definitivo inserimento dei piani di cui alla presente delibera nell'ambito del programma operativo 94-99 «Ricerca e sviluppo ed alta formazione» da parte del Comitato di sorveglianza dello stesso programma operativo.

Il programma delle iniziative dovrà prevedere una pianificazione temporale degli investimenti tale da consentire il pieno utilizzo del cofinanziamento comunitario per gli interventi previsti nel programma operativo 1994-1999 - obiettivo 1.

Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali ai presenti piani, fatte salve le flessibilità contenute nei piani stessi, dovranno essere sottoposte all'approvazione del CIPE.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione dei piani.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 273

PIANO DI POTENZIAMENTO DEL POLO BIOMEDICO, FARMACOLOGICO E DEI MATERIALI (dati in milioni di lire)

		OBIETTIVO 1				OBIETTIVO 2 E 5b				TOTALE			
		Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.	Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.	Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.
1.a)	Piano di potenziamento delle infrastrutture afferenti le opere, gli impianti e le attrezzature	45.000	27.000	0	18.000	5.592	0	116	5.476	50.592	27.000	116	23.476
2.a)	Piano cardiopatie congenite critiche neonatali	5.340	3.204	0	2.136	12.500	0	0	12.500	17.840	3.204	0	14.636
2.b)	Piano nuove tecnologie diagnostiche chirurgiche terapeutiche	24.775	11.785	5.775	7.215	0	0	0	0	24.775	11.785	5.775	7.215
2.c)	Piano dermatologia	28.550	9.517	14.275	4.758	15.830	0	7.915	7.915	44.380	9.517	22.190	12.673
	TOTALE	103.665	51.506	20.050	32.109	33.922	0	8.031	25.891	137.587	51.506	28.081	58.000

97A7826

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Piani di potenziamento della rete consortile di ricerca promossa dall'ENEA ai sensi della legge n. 488/1992. (Deliberazione n. 117/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6 riguardante le agevolazioni alle attività di ricerca;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, riguardanti «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993» come modificata dalla successiva delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure urgenti per risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 9 il quale stabilisce che il CIPE provvede al riparto delle somme derivanti da mutui accesi dal Ministero del tesoro a completo carico del bilancio dello Stato per consentire la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, di rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 del citato decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea C95/1403 del 19 luglio 1995 concernente la concessione del contributo del FESR e del FSE per il programma operativo ricerca 1994-99 nelle regioni italiane dell'obiettivo 1;

Vista la nota n. 991 del 4 giugno 1997, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto alla approvazione del CIPE quattro piani di potenziamento della rete consortile di ricerca promossa dall'ENEA;

Considerato che i citati Piani risultano essere rispondenti ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo 1994-99 per il cofinanziamento U.E. degli interventi di cui alla legge n. 488/92 ricadenti nelle aree obiettivo 1 e sono stati proposti per l'inserimento nel suddetto Programma operativo 1994-99 nell'ipotesi di riprogrammazione presentata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al citato Comitato di sorveglianza del Programma operativo nella seduta del 13 dicembre 1996;

Visti i pareri favorevoli del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 32/1995 convertito con legge n. 104/95, espressi nelle sedute del 28 gennaio 1997 e del 16 aprile 1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Ministro all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvati i piani di potenziamento della rete consortile di ricerca promossa dall'ENEA di cui alle premesse, che vengono di seguito elencati:

a) Piano «Tecniche di progettazione, simulazione e modellistica per nuovi prodotti e processi»;

b) Piano «Realizzazione di strumenti e prodotti per l'attuazione di processi innovativi di logistica multimodale (ship - rail - road)»;

c) Piano «Tecniche di progettazione condivisa e servizi resi disponibili dai consorzi su reti telematiche per l'utenza della PMI»;

d) Piano «Servizi tecnologici per il sistema produttivo, con particolare riguardo alla sicurezza su lavoro, qualità, impatto ambientale ed innovazione dei prodotti e dei processi rilevanti per l'economia delle regioni obiettivo 1 e 2 - SERTEC».

I suddetti piani sono predisposti nell'ambito delle disposizioni previste al punto 3 della delibera CIPE 29 dicembre 1995 concernente i piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica.

Gli interventi dei piani avranno una durata massima di trentasei mesi dal momento della pubblicazione della presente delibera. Per gli interventi ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1 il termine di conclusione dei programmi dovrà comunque essere compatibile con quello fissato dalla Commissione dell'Unione europea ai fini del cofinanziamento comunitario.

L'investimento complessivo è previsto in 227,120 miliardi, articolato come indicato nella tabella allegata.

Il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica finanzierà i Piani per un ammontare massimo di lire 69 miliardi a valere sulle risorse assegnate allo stesso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la delibera CIPE del 24 aprile 1996.

È approvata l'assegnazione finanziaria sul capitolo 7552 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di lire 69 miliardi a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE del 24 aprile 1996.

L'utilizzo dell'assegnazione di cui al comma precedente è subordinato all'approvazione del definitivo inserimento dei piani di cui alla presente delibera nell'ambito del Programma operativo 94-99 «Ricerca e sviluppo ed alta formazione» da parte del Comitato di sorveglianza dello stesso Programma operativo.

Il programma delle iniziative dovrà prevedere una pianificazione temporale degli investimenti tale da consentire il pieno utilizzo del cofinanziamento comunitario per gli interventi previsti nel Programma operativo 1994-99 - obiettivo 1.

Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali ai presenti piani, fatte salve le flessibilità contenute nei piani stessi, dovranno essere sottoposte all'approvazione del CIPE.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione dei piani.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 278

PIANI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CONSORTILE DI RICERCA PROMOSSA DALL'E.N.E.A. (dati in milioni di lire)

		OBIETTIVO 1				OBIETTIVO 2 E 5b				T O T A L E			
		Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.	Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.	Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.
	Dotazioni finanziarie delibera CIPE 24/4/96	185.000	105.000	16.000	64.000	5.000	0	0	5.000	190.000	105.000	16.000	59.000
										100,00	55,26	8,42	36,32
Linea 1	Tecniche di progettazione, simulazione e modellistica per nuovi prodotti e processi	84.900	36.130	28.725	20.045	0	0	0	0	84.900	36.130	28.725	20.045
										100,00	42,56	33,83	23,61
Linea 2	Realizzazione di strumenti e prodotti per l'attuazione di processi innovativi di logistica multimodale (ship - rail - road)	74.400	28.320	29.700	16.380	0	0	0	0	74.400	28.320	29.700	16.380
										100,00	38,06	39,92	22,02
Linea 3	Tecniche di progettazione condivisa e servizi resi disponibili dai consorzi su reti telematiche per l'utenza della PMI	30.500	18.300	0	12.200	6.100	0	2.400	3.700	36.600	18.300	2.400	15.900
										100,00	50,00	6,56	43,44
Linea 4	Servizi tecnologici per il sistema produttivo, con particolare riguardo alla sicurezza su lavoro, qualità impatto ambientale ed innovazione dei prodotti e dei processi rilevanti per l'economia delle regioni obiettivo 1 e 2 - SERTEC	30.520	14.572	7.000	8.948	700	0	200	500	31.220	14.572	7.200	9.448
										100,00	46,68	23,06	30,26
	T O T A L E	220.320	97.322	65.425	57.573	6.800	0	2.600	4.200	227.120	97.322	68.025	61.773
	Somma imprevisti progettuali												7.227
	T O T A L E	220.320	97.322	65.425	57.573	6.800	0	2.600	4.200	227.120	97.322	68.025	69.000

97A7824

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Accordo di programma Governo-FIAT. Piani di potenziamento delle reti scientifiche e tecnologiche - Punto 3 della delibera CIPE 29 dicembre 1995, ai sensi della legge n. 488/1992. (Deliberazione n. 118/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, riguardante le agevolazioni alle attività di ricerca;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, riguardante «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993» come modificata dalla successiva delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 9, il quale stabilisce che il CIPE provvede al riparto delle somme derivanti da mutui accesi dal Ministero del tesoro a completo carico del bilancio dello Stato per consentire la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, di rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 del citato decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea C95/1403 del 19 luglio 1995 concernente la concessione del contributo del FESR e del FSE per il programma operativo ricerca 1994-99 nelle regioni italiane dell'obiettivo 1;

Vista la nota n. 992 del 4 giugno 1997, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto alla approvazione del CIPE tre piani di potenziamento delle reti scientifiche e tecnologiche nell'ambito di un accordo di programma Governo-FIAT;

Visto il «Protocollo d'intenti per la realizzazione di iniziative in campo ambientale» stipulato in data 1° marzo 1994 tra il Governo ed il gruppo FIAT;

Visto l'accordo di programma tra il Governo ed il gruppo FIAT stipulato in data 31 luglio 1996 che delinea con puntualità le iniziative e i relativi impegni tra le parti firmatarie;

Considerato che i citati piani risultano essere rispondenti ai criteri di valutazione approvati dal comitato di sorveglianza del programma operativo 94-99 per il cofinanziamento U.E. degli interventi di cui alla legge n. 488/92 ricadenti nelle aree obiettivo 1 e sono stati proposti per l'inserimento nel suddetto programma operativo 94-99 nell'ipotesi di riprogrammazione presentata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al citato comitato di sorveglianza del programma operativo nella seduta del 13 dicembre 1996;

Visti i pareri favorevoli del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 32/95 convertito con legge n. 104/95, espressi nelle sedute del 14 e 28 gennaio 1997 e 12 maggio 1997;

Vista l'approvazione in data 8 aprile 1997 da parte del Consorzio di ricerca per veicoli a minimo impatto ambientale (Corivamia), secondo quanto previsto dall'accordo di programma Governo-FIAT del 31 luglio 1996, dei progetti «Piattaforma unificata per vetture medio/piccole a minimo impatto ambientale» e «Nuovi archetipi configurazionali per vetture a minimo impatto ambientale» rientranti nel piano di seguito individuato con lettera C»;

Vista l'approvazione in data 29 maggio 1997 da parte del sopracitato Corivamia, dei progetti «Convertitori e apparati ausiliari per veicoli ibridi ed elettrici di seconda generazione» e «Macchine elettriche per vetture a minimo impatto ambientale» rientranti nel piano di seguito individuato con lettera «*B*»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Ministro all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvati i piani di potenziamento delle reti scientifiche e tecnologiche nell'ambito dell'accordo di programma Governo-FIAT, di cui alle premesse, che vengono di seguito elencati:

a) progetto pilota di flotta dimostrativa di vetture a minimo impatto ambientale e di un sistema telematico di supervisione, monitoraggio e di informazione per la gestione del traffico e per il miglioramento ambientale nell'area urbana di Napoli;

b) piano di potenziamento della ricerca per lo sviluppo di sistemi e componenti elettronici ed elettronica di potenza per veicoli elettrici a minimo impatto ambientale;

c) sviluppo di tecniche di progettazione e realizzazione di componenti e sistemi utilizzanti anche materiali avanzati e tecnologie con risparmio energetico da impiegare sui veicoli a propulsione alternativa.

I suddetti piani sono predisposti nell'ambito delle disposizioni previste al punto 3 della delibera CIPE 29 dicembre 1995 concernente i piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica.

Gli interventi dei piani avranno una durata massima di trentasei mesi dal momento della pubblicazione della presente delibera. Per gli interventi ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1 il termine di conclusione dei programmi dovrà comunque essere compatibile con quello fissato dalla Commissione dell'Unione europea ai fini del cofinanziamento comunitario.

L'investimento complessivo è previsto in 130,6 miliardi, articolato come indicato nella tabella allegata.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica finanzierà i piani per un ammontare massimo di lire 46 miliardi a valere sulle risorse assegnate allo stesso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la delibera CIPE del 24 aprile 1996.

È approvata l'assegnazione finanziaria sul capitolo 7552 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di lire 46 miliardi a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE del 24 aprile 1996.

L'utilizzo dell'assegnazione di cui al comma precedente è subordinato all'approvazione del definitivo inserimento dei piani di cui alla presente delibera nell'ambito del programma operativo 94-99 «Ricerca e sviluppo ed alta formazione» da parte del Comitato di sorveglianza dello stesso programma operativo.

Il programma delle iniziative dovrà prevedere una pianificazione temporale degli investimenti tale da consentire il pieno utilizzo del cofinanziamento comunitario per gli interventi previsti nel programma operativo 1994-99 - Obiettivo 1.

Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali ai presenti piani, fatte salve le flessibilità contenute nei piani stessi, dovranno essere sottoposte all'approvazione del CIPE.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione dei piani.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 277

ACCORDO DI PROGRAMMA GOVERNO-FIAT (dati in milioni di lire)

		OBIETTIVO 1				OBIETTIVO 2 E 5b				T O T A L E			
		Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.	Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.	Investimento	Fondi U.E.	Terzi	Fondi naz.
	Dotazioni finanziarie delibera CIPE 24/4/96	180.000	91.500	42.500	46.000	0	0	0	0	180.000	91.500	42.500	46.000
	%									100,00	50,83	23,61	25,56
Piano A	Progetto pilota di flotta dimostrativa di vetture a minimo impatto ambientale e di un sistema telematico di supervisione, monitoraggio e di informazione per la gestione del traffico e per il miglioramento ambientale nell'area urbana di Napoli	56.500	24.600	15.400	16.500	0	0	0	0	56.500	24.600	15.400	16.500
	%									100,00	43,54	27,26	29,20
Piano B	Piano di potenziamento della ricerca per lo sviluppo di sistemi e componenti elettronici ed elettronica di potenza per veicoli elettrici a minimo impatto ambientale	6.000	1.700	2.700	1.600	21.100	0	11.100	10.000	27.100	1.700	13.800	11.600
	%									100,00	6,27	50,92	42,80
Piano C	Sviluppo di tecniche di progettazione e realizzazione di componenti e sistemi utilizzanti anche materiali avanzati e tecnologie con risparmio energetico da impiegarsi sui veicoli a propulsione alternativa	22.000	5.900	10.200	5.900	25.000	0	13.000	12.000	47.000	5.900	23.200	17.900
	%									100,00	12,55	49,36	38,09
	T O T A L E	84.500	32.200	28.300	24.000	46.100	0	24.100	22.000	130.600	32.200	52.400	46.000

97A7825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1997.

Si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, concernente costituzione e disciplina delle competenze del Comitato di Ministri previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 29 settembre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 322.

97A7950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale in data 18 settembre 1997 il dott. Epicoco Ermete Alessio è stato nominato liquidatore della cooperativa Fondo cooperativo sviluppo sociale - FO.CO.SVI., con sede in San Pancrazio Salentino, in sostituzione dei signori Diani Vittoriano, Taurino Cataldo e Simone Nicola ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 settembre 1997, il dott. Adriano Menegazzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Astra - Società cooperativa a r.l.», con sede in Mestre-Venezia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 giugno 1985, in sostituzione del dott. Luigi Braga, revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 settembre 1997, il dott. Roberto Sparano è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Orchidea», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 dicembre 1979, in sostituzione del dott. Angelo Capasso, revocato.

97A7847

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Decreto A.I.C. n. 365/1997 del 29 luglio 1997

Specialità medicinale: VASONORM, nelle forme e confezioni: 50 compresse da 20 mg e 30 capsule a rilascio prolungato da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Società NCSN farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,400, codice fiscale 02881740589.

Produttore:

per la confezione 50 compresse da 20 mg: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla Società I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53;

per la confezione 30 capsule a rilascio prolungato da 40 mg: la produzione è effettuata dalla società Euderma S.r.l. nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì), via Rigardara n. 27-29, i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse da 20 mg:

A.I.C. n. 027738020 (in base 10) - 0UGHX4 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 21.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule a rilascio prolungato da 40 mg:

A.I.C. n. 027738032 (in base 10) - 0UGHXJ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 17.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

50 compresse da 20 mg:

principio attivo: nicardipina cloridrato 20 mg. Eccipienti: cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

30 capsule a rilascio prolungato da 40 mg:

principio attivo: nicardipina cloridrato 40 mg. Eccipienti: acido tartarico, saccarosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, polietilenglicol 4000, polimetacrilato, paraffina, talco, gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa sia in monoterapia che in associazione con altri antiipertensivi. Terapia e profilassi dell'angina pectoris sia stabile che vasospastica. Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 376/97 dell'8 agosto 1997

Specialità medicinale: REXALGAN nella forma e confezione: «40 fiale» 2 fiale liof. da 40 mg + 2 fiale solventi.

Titolare A.I.C.: società Dompè Farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Milano, via San Martino n. 12-12/a, codice fiscale n. 00791570153.

Produttore: la produzione e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Roche p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito a L'Aquila, via Campo di Pile.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 fiale» 2 fiale liof. da 40 mg + 2 fiale solventi:

n. A.I.C.: 027379080 (in base 10) - 0U3KD8 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: Tenoxicam 40 mg. Eccipienti: mannite, sodio idrossido, trometamolo, acido ascorbico, sodio edetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 2 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative.

La formulazione fiale è particolarmente indicata nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7858

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, trasferimento di titolarità).

Estratto del decreto n. 346/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34, 36 e 38/A, Brescia, codice fiscale 00312600174, è ora trasferita alla società: Fidia S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme (Padova), codice fiscale 00204260285:

Specialità: CLOFEND:

028859015 - 200 ml sospensione orale.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 755/97 del 29 agosto 1997

Specialità medicinale: ENANTONE:

«Depot» flac. 3,75 mg + f. solv. - n. di A.I.C. 027066012.

Società: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., via Giovannino n. 7 - 95126 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento della pubertà precoce» e «fibromi uterini». La rimborsabilità resta limitata all'indicazione della nota 51: «Fibromi uterini non operabili».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 756/97 del 29 agosto 1997

Specialità medicinale: QUARK:

28 compresse 1,25 mg - n. di A.I.C.: 027162041;

28 compresse 2,5 mg - n. di A.I.C.: 027162054;

14 compresse 5 mg - n. di A.I.C.: 027162066.

Società: Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche richieste con la seguente dicitura: «Postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 760/97 del 29 agosto 1997

Specialità medicinale: UNIPRIL:

28 compresse 1,25 mg - n. di A.I.C.: 027166040;

28 compresse 2,5 mg - n. di A.I.C.: 027166053;

14 compresse 5 mg - n. di A.I.C.: 027166065.

Società: Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica modifica stampati su richiesta ditta. Reiterazione.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche richieste con la seguente dicitura: «Postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 761/97 del 29 agosto 1997

Specialità medicinale: TRIATEC:

28 compresse 1,25 mg - n. di A.I.C.: 027161049;

28 compresse 2,5 mg - n. di A.I.C.: 027161052;

14 compresse 5 mg - n. di A.I.C.: 027161064.

Società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica. Reiterazione.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche richieste con la seguente dicitura: «Postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia».

97A7859

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 ottobre 1997

Dollaro USA	1720,79
ECU	1926,42
Marco tedesco	983,59
Franco francese	292,59
Lira sterlina	2793,19
Fiorino olandese	873,23
Franco belga	47,657
Peseta spagnola	11,643
Corona danese	258,34
Lira irlandese	2518,89
Dracma greca	6,229
Escudo portoghese	9,644
Dollaro canadese	1253,40
Yen giapponese	14,121
Franco svizzero	1193,83
Scellino austriaco	139,77
Corona norvegese	244,80
Corona svedese	228,55
Marco finlandese	328,21
Dollaro australiano	1246,20

97A7987

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **440.000**
- semestrale ... L. **250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **360.000**
- semestrale ... L. **200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **100.000**
- semestrale ... L. **60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **92.500**
- semestrale ... L. **60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **236.000**
- semestrale ... L. **130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **92.000**
- semestrale ... L. **59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **231.000**
- semestrale ... L. **126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. **950.000**
- semestrale ... L. **514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. **850.000**
- semestrale ... L. **450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 5 0 9 7 *

L. 1.500